

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 79° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1990

Presidenza del Vice Presidente GUIZZI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione della Commissione di indagine  
sulla povertà e sull'emarginazione» (2388),  
approvato dalla Camera dei deputati

##### (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4, 6 e <i>passim</i>
CABRAS (DC) .....	3, 7
GALEOTTI (PCI) .....	2, 3, 7
GUALTIERI (PRI) .....	4, 5, 6
JERVOLINO RUSSO, ministro per gli affari sociali .....	4, 5, 6
PASQUINO (Sin. Ind.) .....	7

«Norme di adeguamento dell'organizzazio-  
ne delle strutture del Ministero dell'interno  
per il potenziamento dell'attività antidroga»  
(2397)

##### (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	9, 11
ACONE (PSI) .....	11
CABRAS (DC) .....	10
FRANCHI (PCI) .....	10

*I lavori hanno inizio alle ore 16.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione» (2388)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione», già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale riferirò io stesso alla Commissione.

Si tratta di un disegno di legge approvato alla unanimità dall'altro ramo del Parlamento. Potrei dire che si tratta di un *déjà vu* in quanto in un certo senso prevede la riconferma di una Commissione presieduta dal professor Gorrieri che già esisteva nella IX Legislatura, che realizzò un'indagine sulle nuove povertà in Italia e che si concluse con una relazione che tutti conosciamo. Con questo disegno di legge si dà impulso ulteriore al lavoro di questa Commissione con una sostanziale proroga tranne per quanto riguarda la presidenza, visto che il professor Gorrieri si è dimesso per aver ricevuto un incarico ministeriale durante il Governo Fanfani che preparò l'elezione di questa Legislatura.

Il Senato ha mostrato particolare sensibilità al problema avendo istituito una Commissione monocamerale sulla condizione degli anziani che mi pare ricomprenda il problema per le cose dette in sede di discussione generale sul disegno di legge per le pensioni di annata. La Commissione di indagine sulla condizione degli anziani ha fornito uno spaccato rispetto a queste nuove forme di povertà ed emarginazione in Italia.

Per quanto di nostra competenza, sia sotto il profilo della costituzionalità che del merito, esprimo parere favorevole al disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GALEOTTI. In linea di massima siamo d'accordo sulla ricostituzione di questa Commissione che ha funzioni di indagine e di rilevazione per l'analisi dei fenomeni della povertà e della emarginazione; ogni anno deve predisporre una relazione al Governo per illustrare le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte elaborate, così come indicato nella relazione al disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ho dimenticato di dire che alla Camera dei deputati è stato introdotto un elemento di novità attraverso la Commissione bilancio con un'indicazione nel fondo globale per la prossima legge finanziaria.

GALEOTTI. Sull'utilità di questa Commissione, come di altre che in passato hanno svolto indagini anche in altri settori, non abbiamo nulla da dire; tuttavia vorrei precisare che dalle conclusioni di questo tipo di Commissioni il Governo dovrebbe trarre la decisione di assumere dei provvedimenti miranti a risolvere davvero i problemi emersi. Molte Commissioni in passato hanno lavorato anche in questa materia e sarebbe bene conoscere dal Ministro quali sono stati i provvedimenti adottati e soprattutto gli orientamenti e gli indirizzi che si vogliono seguire, e quali altri provvedimenti ci si ripromette di portare avanti in questo campo. Potremmo così avere un quadro più preciso della materia al di là dell'istituzione di questa Commissione d'indagine che non deve servire solo a mettersi la coscienza a posto mentre i problemi aumentano e diventano assai difficili da risolvere.

Passando a considerazioni più specifiche vorrei soffermarmi in particolare sull'articolo 2 del disegno di legge, concernente la composizione della Commissione, che prevede un numero massimo di 12 componenti, studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo delle analisi sociali. Già da questo momento sarebbe il caso di coinvolgere gli enti locali che hanno competenza nella materia degli anziani e dell'emarginazione. Più in generale mi chiedo in quale misura questo disegno di legge coinvolga le Regioni e le istituzioni locali. È vero che all'articolo 3 si dice che per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali, tuttavia mi chiedo in che misura sia stata valutata la possibilità che gli esperti componenti la Commissione siano espressione delle Regioni e degli enti locali, per esempio dell'ANCI e dell'UPI. Già in questa fase di ricerca, di studio e di analisi si potrebbero coinvolgere soggetti che hanno competenza specifica del settore.

In ultima analisi, apprezziamo l'istituzione della Commissione di indagine che in qualche modo rappresenta la conferma di quella che ha già lavorato in passato, tuttavia sarebbe utile che il Governo ci fornisse delle precisazioni riguardo alle questioni che ho sollevato.

CABRAS. Le esigenze che hanno mosso il Governo a presentare questo disegno di legge sono evidenti e confermano anche una iniziativa che il Parlamento ha promosso nel recente passato. Ritengo che l'iniziativa debba ricevere il consenso che in qualche modo il Presidente relatore sollecitava dalla Commissione.

Lo spettro dell'indagine della Commissione mi sembra sia sufficientemente ampio.

In questo senso chiedo anche qualche chiarimento e integrazione al Ministro, che abbiamo la fortuna di avere qui in Commissione. Non era possibile, innovando rispetto al precedente disegno di legge, indicare obiettivi più mirati, anche con la verifica dell'impatto che potrebbero avere misure riguardanti i servizi sociali per forme particolari di emarginazione? Penso alle aree metropolitane e alla condizione degli anziani, sulla quale ha lavorato una Commissione monocamerale istituita dal Senato della Repubblica. Penso anche al problema dell'immigrazione, che in particolare nelle aree metropolitane probabil-

mente è maturo per una verifica dell'idoneità e della congruità delle leggi esistenti a dare una risposta efficace alle questioni sollevate.

Ora conosciamo le ricerche effettuate dalla Commissione Gorrieri relativamente a certi fenomeni nascosti di povertà che le società opulente riescono a mascherare. Probabilmente il Ministro potrà rispondere anche in questo senso. Forse l'ampio spettro della legge consente qualche indagine e qualche studio più mirati.

Nell'esprimere il consenso della Democrazia cristiana, vorrei sollecitare questi approfondimenti che consentano al Parlamento, quando si tratta di legiferare in materia di solidarietà e di servizi sociali, di prendere delle decisioni con più ampia e specifica cognizione di causa.

GUALTIERI. Anch'io esprimo l'adesione del mio Gruppo nei confronti della proposta di questa Commissione d'indagine. Vorrei solo avanzare due brevi osservazioni. Innanzitutto trovo eccessivo il triennio assegnato alla Commissione per condurre a termine l'inchiesta. È vero che siamo in scadenza di legislatura, ma potremmo avere ancora un anno e mezzo di fronte a noi: dobbiamo fare i conti in base alla normale durata delle legislature. Le Commissioni si costituiscono per fornire del materiale alle legislature in corso. Proiettare il lavoro di una Commissione lungo l'arco di un triennio mi sembra eccessivo. Si potrebbe invece stabilire un periodo più breve, salvo eventuali proroghe.

La seconda osservazione si riferisce all'articolo 3, dove credo sarebbe meglio eliminare interamente il comma 2, in quanto la Commissione è già composta da esperti qualificati nel campo delle analisi sociali. Non si capisce perchè allora questi esperti debbano essere affiancati da altri, così da far diventare la Commissione una sorta di catena di Sant'Antonio.

La mia proposta allora è di stabilire il termine di un anno per la presentazione di una prima relazione al Parlamento e di eliminare il comma 2 dell'articolo 3, perchè ritengo pericolosa la possibilità di formare una Commissione di dimensioni enormi che potrebbe fornire al Parlamento dati non direttamente utili al lavoro che sta conducendo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

JERVOLINO RUSSO, *ministro per gli affari sociali*. Ringrazio il Presidente per la sua relazione favorevole, così come i colleghi per il parere espresso a nome dei rispettivi Gruppi. Vorrei rispondere svolgendo alcune considerazioni.

In primo luogo, ritengo che il senatore Gualtieri abbia ragione. Una Commissione di indagine che abbia come periodo di lavoro un triennio parte con uno spettro operativo troppo dilazionato nel tempo. Tuttavia chiederei al senatore Gualtieri di leggere il comma 3 dell'articolo 1, laddove si dice che la Commissione predisporre per il Governo (chè le deposita al Parlamento) delle relazioni e, comunque, annualmente dei rapporti in cui illustra le indagini svolte.

GUALTIERI. Ma se il termine rimane di un triennio, queste relazioni annuali saranno di passaggio. Al contrario, propongo che queste siano considerate veramente conclusive.

JERVOLINO RUSSO, *ministro per gli affari sociali*. Va però precisato che, dal punto di vista della metodologia giuridica, il disegno di legge è visto come momento di passaggio dalla Commissione Gorrieri, istituita con atto amministrativo, a una istituzionalizzazione della Commissione, possibilmente per tre anni, in modo da verificare se un organismo che abbia alle spalle una vera e propria legge istitutiva mostri di avere una efficacia maggiore, come personalmente credo.

Se volete, il triennio è una proposta sperimentale e mi auguro che il termine sia rinnovato dal Parlamento alla sua scadenza se questo strumento dovesse dimostrarsi idoneo a perseguire certi obiettivi. Nel corso del triennio, le relazioni annuali potrebbero rappresentare una tappa importante.

Ritornando alla peculiarità di questo disegno di legge rispetto alla struttura della Commissione Gorrieri, nella sostanza le differenze si identificano nella istituzione con strumento legislativo, nella durata di un triennio e nel cambiamento della intestazione, che non riguarda più soltanto la povertà, bensì anche l'emarginazione. Rispondendo al senatore Cabras, ricordo che l'aver sottolineato l'aspetto dell'emarginazione come momento di indagine va proprio nella direzione giustamente indicata dallo stesso senatore, che si preoccupa della valutazione dell'impatto sociale di certi provvedimenti. A questo proposito, ritengo anch'io che il problema dell'immigrazione abbia una sua priorità.

Inoltre, questa Commissione, a differenza di quella Gorrieri, ha un sia pur piccolo stanziamento autonomo: 700 milioni non sono tantissimi, ma comunque costituiscono uno strumento operativo. La stessa considerazione vale per la formazione di un piccolo nucleo di funzionari che dovrebbe permettere di superare alcune delle difficoltà che dovette affrontare la Commissione Gorrieri.

Il senatore Galeotti si domanda come questa Commissione si inserisca nella strategia governativa. Naturalmente si tratta di un momento conoscitivo e non di assunzione di responsabilità politica da parte del Governo. Ritengo però che gli stessi risultati della Commissione Gorrieri facciano fede delle dimensioni e dell'importanza che uno studio del genere può assumere. Credo, quindi, che l'approfondire i problemi della povertà e dell'emarginazione non possa che portare a maturazione la coscienza collettiva all'interno delle istituzioni, così da provocare successive assunzioni di responsabilità che lei auspica e che anch'io senza dubbio condivido.

Vorrei tornare su un'altra notazione formulata dal senatore Galeotti quando ha sottolineato la necessità di avvalersi anche di rappresentanti delle regioni e degli altri enti locali. Lo stesso senatore Galeotti ha rilevato che il comma 1 dell'articolo 3 prevede questa possibilità; se poi la 1<sup>a</sup> Commissione intende rafforzare questo elemento con la presentazione di un ordine del giorno che faccia riferimento ad organismi di una certa importanza come l'ANCI e l'UPI, il Governo non potrà che esprimere un parere completamente favorevole.

Inoltre vorrei far presente al senatore Gualtieri che il comma 2 dell'articolo 3 è proprio in relazione al comma 1, nel senso che questi esperti possono essere scelti anche fra quelli che operano con particolare riguardo alle attività degli enti locali.

GUALTIERI. Non è così. Questi altri esperti non sarebbero inclusi nei dodici che al massimo possono comporre la Commissione e costituirebbero un sovrappiù.

JERVOLINO RUSSO, *ministro per gli affari sociali*. È così. Volevo solo far notare come questo comma 2 sia inserito all'articolo 3 e non all'articolo 2 denotando la volontà di collegare in modo particolare gli esperti con il comma 1 dell'articolo 1 che riguarda il coinvolgimento degli enti locali.

Queste mi pare possono rappresentare delle risposte alle obiezioni che sono state avanzate; nel ringraziare invito la Commissione ad approvare definitivamente il provvedimento già all'esame dal maggio dello scorso anno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita per un triennio la Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione.

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito comunitario, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per l'indagine sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne cause e conseguenze.

3. La Commissione predisponde per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo delle analisi sociali, nominati, nel numero massimo di dodici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per gli affari sociali.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati l'organizzazione della segreteria della Commissione, nel limite di tre persone comandate da altre amministrazioni dello Stato, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della Commissione per la loro partecipazione a sedute e riunioni e per l'espletamento di speciali incarichi ai sensi dell'articolo 380 del testo unico delle disposizioni concernenti lo

statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

**È approvato.**

**Art. 3.**

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti ai quali spettano rimborsi e compensi con le modalità e nelle misure fissate nel decreto di cui all'articolo 2, per un numero complessivo annuo di prestazioni non superiore a duecento.

3. Entro i limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 5, la Commissione può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori, mediante convenzioni deliberate dalla Commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

Su questo articolo è stato presentato dal senatore Gualtieri un emendamento tendente a sopprimere il comma 2.

Passiamo alla votazione.

PASQUINO. Voterò a favore di questo emendamento perché francamente credo che l'articolo 3 chiami in causa l'utilizzazione migliore delle strutture dello Stato. Per parecchi di questi punti sarebbe sufficiente utilizzare meglio l'ISTAT senza bisogno della consulenza degli esperti. Ritengo che ci siano delle risorse da utilizzare meglio all'interno dello Stato per arrivare ad un intervento più efficace.

Tra l'altro con 700 milioni l'anno le università sarebbero in grado di sviluppare delle ricerche sulle nuove povertà che sarebbero molto più produttive dell'utilizzazione di questi esperti.

Pertanto voto a favore della soppressione del comma 2 dell'articolo 3.

GALEOTTI. Anche noi conveniamo con le osservazioni e con la proposta emendativa del senatore Gualtieri che ci convince. Come per altro abbiamo detto anche noi, sarebbe meglio utilizzare specifiche competenze di istituzioni già esistenti all'interno dell'amministrazione dello Stato e di altri enti pubblici, in particolare le regioni e gli enti locali.

CABRAS. Non sono convinto della validità di questo emendamento proprio per il problema che avevo sollevato chiedendo al Ministro dei chiarimenti che poi mi sono stati forniti in modo soddisfacente. Se vogliamo arrivare ad obiettivi meno generici, meno statistici, ma che

vadano più a fondo dei fenomeni, non basta evidenziarli ma vanno analizzati mettendoli a confronto anche con la normativa e le strutture esistenti per far fronte alla domanda di servizi sociali e di intervento delle amministrazioni locali. Per far questo bisogna lasciare la libertà alla Commissione di orientarsi verso competenze che possono non essere rappresentate tra i dodici membri della Commissione, consentendole così di dare una articolazione migliore ai suoi lavori.

Inoltre, 700 milioni non è una gran cifra ma c'è la possibilità di interpellare istituti universitari per progetti mirati e specifici così come previsto nel comma 3 sempre dell'articolo 3. D'altra parte il *plafond* a disposizione della Commissione non consente grandi lievitazioni per spese relative ad esperti inutili, interpellati tanto per glorificare l'istituzione.

Non avendo queste preoccupazioni, bensì quell'altra, voterò contro l'emendamento presentato dal senatore Gualtieri.

**PRESIDENTE, relatore alla Commissione.** Vorrei ricordare ai colleghi che in base all'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 il Presidente del Consiglio può comunque avvalersi di esperti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni. Averli indicati in questa sede può rappresentare una superfetazione ma comunque è una indicazione che si muove nella linea prospettata dal senatore Cabras.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Gualtieri.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

#### Art. 4.

1. Per il primo triennio, ai compiti previsti dalla presente legge provvede la Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 marzo 1988, il cui termine di ultimazione dei lavori è stato prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 gennaio 1990, e la cui composizione può essere modificata con le modalità previste dall'articolo 2.

**È approvato.**

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio non possiamo votare l'articolo 5 recante la copertura finanziaria.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

**«Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga» (2397)**

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga».

Riprendiamo l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 31 ottobre.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

*(Direzione centrale per i servizi antidroga)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale per i servizi antidroga.

2. Il Servizio centrale antidroga, istituito dall'articolo 35, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è soppresso ed i relativi compiti ed attribuzioni sono conferiti alla Direzione centrale di cui al comma 1, nella quale confluiscono altresì il personale, le strutture, le dotazioni e i mezzi finanziari del Servizio stesso.

**È approvato.**

#### Art. 2.

*(Organizzazione interna della Direzione centrale)*

1. Alla determinazione del numero e delle competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articola la Direzione centrale per i servizi antidroga si provvede con le modalità e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla preposizione ed assegnazione ai servizi e alle divisioni di cui al comma 1 di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e di personale appartenente alle altre forze di Polizia e alle altre Amministrazioni dello Stato si provvede secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.

3. Con le modalità e procedure indicate nel comma 1 si provvede alla preposizione ed assegnazione ai servizi e divisioni della Direzione centrale per i servizi antidroga del personale di cui al comma 2.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

FRANCHI. Vorrei svolgere alcune considerazioni in sede di dichiarazione di voto. Complessivamente diamo una valutazione positiva del provvedimento al nostro esame. Mi permetto di riassumere le ragioni di questo voto favorevole, che abbiamo esplicitato nel corso della discussione generale.

Nel presente disegno di legge c'è il riconoscimento del carattere internazionale della lotta alla droga e quindi la necessità di fronteggiare questa piaga con una nuova e più moderna strategia di lotta. C'è inoltre il riconoscimento dell'urgenza di presentarsi agli appuntamenti internazionali al massimo livello. Giudichiamo perciò importante l'affermazione dell'autonomia propositiva, operativa e soprattutto logistico-amministrativa rispetto all'attuale Servizio centrale antidroga.

Ci convince l'affidamento della struttura ad un prefetto e quindi l'elevazione del livello professionale responsabile dei contatti e dei rapporti con le altre autorità statali interne ed internazionali. Di qui, a nostro giudizio, scaturisce la possibilità per la nuova struttura, specie se affidata ad un prefetto, di sviluppare ancora di più l'azione di coordinamento con l'attività delle forze dell'ordine impegnate nella lotta alla droga: Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza. Ciò è possibile grazie alla posizione di equidistanza che il direttore centrale può esercitare in questo delicato settore.

Abbiamo però anche manifestato talune perplessità, la prima delle quali è relativa all'articolo 1, che si limita a stabilire che la Direzione centrale per i servizi antidroga si sovrappone *sic et simpliciter* al Servizio centrale antidroga, con l'acquisizione del personale, delle strutture, delle dotazioni e dei mezzi finanziari del Servizio stesso. Così facendo, si rischia di ottenere solo un cambio di denominazione.

Una seconda obiezione è relativa all'articolo 2, che ci sembra un po' vago. Infatti, non definisce i compiti e le finalità di questo organismo e rischia di far apparire l'iniziativa un po' troppo propagandistica.

Infine (e questo è il rilievo più corposo e significativo) non vi è alcun cenno al fatto che l'attuale Servizio centrale antidroga e la futura Direzione centrale non potranno sviluppare al massimo la prescritta funzione coordinatrice dell'attività antidroga, finchè continueranno ad esistere ugualmente a livello centrale organismi quali il Gruppo centrale anticrimine della Polizia di Stato, il Comando dei carabinieri antidroga o il Nucleo centrale antidroga della Guardia di finanza. Questi ultimi organismi sono esclusi da qualsiasi azione di coordinamento operativo.

Tuttavia, anche con questi rilievi critici, riteniamo di poter esprimere voto favorevole sul provvedimento al nostro esame.

CABRAS. Vorrei svolgere la mia dichiarazione di voto molto brevemente, poichè sono già intervenuto in sede di discussione generale. Confermo il nostro orientamento favorevole all'approvazione del disegno di legge. Il problema del coordinamento, che preesiste alla creazione di una Direzione centrale, non riguarda tanto l'esistenza di nuclei specializzati nei vari organismi di polizia che si dedicano all'azione di contrasto del traffico di stupefacenti, quanto piuttosto un modulo operativo già presente nelle strutture, semmai si tratta di un potenziamento. Una Direzione centrale avrà più efficacia nel promuovere

re un coordinamento rispetto ad un servizio centrale. In qualche modo viene a cadere quel motivo di opposizione che è aleggiato nella discussione generale quando si pensava che il servizio avesse una sua autonomia ed una sua forza; semmai è il contrario, anche ai fini del coordinamento.

Il terreno di iniziativa della direzione, come quello di un servizio, è l'ambito della legislazione vigente e la legge può consentire un'azione efficace di prevenzione e di repressione contro la droga.

Per tutti questi motivi e anche per le implicazioni che nascono sia dalla nuova legge che da nuovi rapporti internazionali, confermo l'orientamento favorevole al disegno di legge già espresso nel corso della discussione generale.

ACONE. Manifesto anche il consenso del Gruppo socialista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,50.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA**